



UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

DECRETO RETTORALE N. 4596

IL RETTORE

Visto il Regio Decreto Legge del 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n. 73, recante "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" ed in particolare l'art. 16.

Visto il Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università o negli Istituti superiori" ed in particolare l'art. 45.

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la delibera del Senato accademico del 16 settembre 2015.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2015.

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.

Milano, 13 ottobre 2015

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Del Maschio)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

2. Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto, non determinato da evento fortuito, commesso dallo studente all'interno della cerchia dei locali universitari dell'Università Vita-Salute San Raffaele o di altre Sedi/Enti con essa convenzionate, quando:

a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;

b) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli stabilimenti universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria.

2. Sono altresì considerate infrazioni disciplinari e come tali sanzionabili:

- l'inadempienza in ordine all'obbligo formativo in materia di sicurezza e di sorveglianza sanitaria;
- la consultazione non autorizzata di libri o documenti cartacei, l'utilizzo di strumenti (ad. esempio supporti informatici, telefoni cellulari) non ammessi durante lo svolgimento di esami di profitto, valutazioni o verifiche, nonché la copiatura e ogni altra condotta fraudolenta (sleale, scorretta);
- i comportamenti tesi ad eludere o falsare la rilevazione della presenza, propria o di altri studenti, alle attività formative, qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio ne abbiano stabilito l'obbligo della frequenza.

3. I fatti di cui al presente articolo hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Università.

4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.

5. È fatta salva ogni altra previsione di legge, penale, civile o amministrativa che l'illecito disciplinare commesso sia altresì e, nel contempo, suscettibile di violare. In ogni caso, quando risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'autorità competente.

3. Sanzioni

1. Le sanzioni che possono applicarsi, fatta salva ogni altra previsione legislativa, sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita della possibilità di sostenere gli esami.

4. Competenza

1. L'ammonizione è di competenza del Rettore che può nominare un suo delegato.

2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi e la sospensione da uno o più esami di profitto sono di competenza del Consiglio di Facoltà.

3. L'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita della possibilità di sostenere gli esami è di competenza del Senato Accademico.

4. Il Senato Accademico è altresì competente dell'applicazione delle sanzioni di interdizione temporanea da uno o più corsi e della sospensione da uno o più esami di profitto, quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi di studio afferenti a diverse Facoltà.

5. Procedimento

1. Il procedimento può essere avviato da docenti, studenti, personale non docente che abbiano notizia di un comportamento sanzionabile, redigendo una nota informativa indirizzata al Rettore.

2. Il Rettore, qualora ritenga di applicare la sanzione dell'ammonizione, convoca lo studente a mezzo raccomandata e/o e-mail e procede verbalmente sentito lo studente nelle sue discolpe. Per l'irrogazione dell'ammonizione il Rettore può individuare un delegato.

3. Al di fuori dell'ipotesi di ammonizione il Rettore ricevuta la segnalazione di cui sopra, se non ritiene di doverla archiviare, può compiere delle indagini che non possono durare più di 60 giorni.

4. A seguito della chiusura delle indagini il Rettore, nel caso in cui non ravvisi la sussistenza dell'illecito contestato, archivia la pratica e ne dà comunicazione allo studente mediante raccomandata e/o e-mail.

5. Il Rettore o suo delegato a seguito della chiusura delle indagini, qualora ravvisi la sussistenza dell'illecito contestato, redige una relazione nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene indicata la proposta della sanzione da applicare e la trasmette agli organi competenti.

6. Le violazioni sono formalmente contestate dal Rettore allo studente a mezzo di lettera raccomandata e/o e-mail. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o del Senato Accademico. Lo studente può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio di Facoltà o dal Senato Accademico, facendo pervenire ai predetti organi la documentazione e/o la richiesta di cui sopra, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del Rettore.

7. Il Consiglio di Facoltà ed il Senato Accademico deliberano l'irrogazione della sanzione a maggioranza dei propri componenti e ne danno comunicazione al Rettore per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

6. Irrogazione sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti e devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova.

2. Nel caso di comportamenti tesi ad eludere o falsare la rilevazione della presenza propria o di altri studenti alle attività formative, è prevista l'ammonizione e in caso di recidiva è prevista la sospensione da uno o più esami di profitto, utilizzando la procedura prevista dal precedente articolo.

3. L'esclusione temporanea dall'Università, in ogni caso, non può essere superiore a tre anni.

4. Le decisioni assunte al termine del procedimento sono immediatamente rese esecutive a cura del Rettore e comunicate allo studente a mezzo raccomandata e/o e-mail, nonché agli uffici interessati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

5. Dell'applicazione della sanzione della esclusione temporanea dall'Università, in aggiunta alle modalità di comunicazione di cui sopra, viene anche data comunicazione a tutti gli Istituti d'istruzione superiore.

6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

7. Le sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione possono comportare altresì la decadenza dai benefici del diritto allo studio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla borsa di studio, dalla spettanza all'alloggio, qualora espressamente prevista da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorità competente.

8. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Ateneo sono integralmente applicate nell'Ateneo dove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

7. Impugnazioni

1. Contro i provvedimenti, ai sensi del precedente art. 4, di competenza del Rettore o del Consiglio di Facoltà lo studente può appellarsi al Senato Accademico. Il ricorso è presentato dallo studente interessato per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica della sanzione. Sul ricorso il Senato Accademico si pronuncia nei 30 giorni successivi.

2. Contro i provvedimenti, ai sensi del precedente art. 4, di competenza del Senato Accademico lo studente può appellarsi al Rettore. Il ricorso è presentato dallo studente interessato per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica della sanzione. Sul ricorso il Rettore si pronuncia nei 30 giorni successivi.

8. Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, del Regio Decreto Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in Legge 2 gennaio 1936, n. 73 e l'art. 45 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

2. Ulteriori previsioni in materia disciplinare possono essere contenute nei Regolamenti didattici di corso e in disposizioni normative e/o regolamentari ai quali si rimanda espressamente.

3. Le disposizioni del presente Regolamento, laddove applicabili, sono adottate nei confronti degli iscritti ai corsi di studio, ad altri programmi didattici, a singoli insegnamenti e ad altri corsi formativi organizzati dall'Università Vita-Salute San Raffaele, nonché nei confronti degli studenti di altre sedi universitarie, ancorché straniere, che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni. In tal caso delle sanzioni eventualmente irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell'Università Vita-Salute San Raffaele sono informate le Università di rispettiva appartenenza.